

COMUNE DI SAN SEVERO

Provincia di Foggia

Repertorio n. 15987 del 11 Settembre 2020.

OGGETTO: Contratto appalto lavori di “Progetto per il recupero funzionale e la manutenzione straordinaria degli impianti e spazi esistenti della palestra Geodetica in via Mazzini. - AVVISO E) - Programma Operativo 2017 in attuazione della L. R. 33/2006 e s.m.i. e delle Linee Guida per lo Sport 2016/2018.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventi**, il giorno **undici** del mese di **settembre (11/09/2020)**, nella sede comunale presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Vito Tenore, Segretario Generale del Comune di San Severo, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi i signori:

a) **Ing. Benedetto Egidio di Lullo**, nato a ...*omissis*... il ...*omissis* (C.F. ...*omissis*), nella sua qualità di Dirigente ad interim della IV Area OO.PP. del Comune di San Severo, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Severo, codice fiscale e partita IVA 00336360714, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante», giusto decreto sindacale n. 07 del 14/02/2020;

b) **Sig. Domenico Conte**, nato a ...*omissis* il ...*omissis*... (C.F. ...*omissis*...), in qualità di legale rappresentante della Ditta C.D.M. Costruzioni s.r.l, con sede in San Severo (FG), P.zza Severino Leone n. 6 – C.F. e P.IVA 04026140717, iscritta alla Camera di Commercio di Foggia quale impresa appaltatrice, di seguito nel presente

atto denominato semplicemente appaltatore.

I componenti, in possesso dei requisiti di legge e della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

Premesso che:

– con determinazione dirigenziale a contrarre n. 2575 R.G. del 27.12.2019 del Comune di San Severo (FG), si è dato corso al procedimento per l'affidamento del “Recupero funzionale e la manutenzione straordinaria degli impianti e spazi esistenti della palestra Geodetica in via Mazzini. - AVVISO E) - Programma Operativo 2017 in attuazione della L. R. 33/2006 e s.m.i. e delle Linee Guida per lo Sport 2016/2018”, nel Comune di San Severo, secondo le modalità previste dall'art. 36 comma 2 lett. b), previa consultazione di sei preventivi di operatori economici iscritti nel relativo elenco, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016, dell'importo complessivo a base di gara di € 78.750,00, IVA esclusa, di cui € 76.250,00 di importo soggetto a ribasso d'asta, al netto degli oneri della sicurezza ed € 2.500,00 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

– con determinazione dirigenziale Generale n. 1393 del 13/07/2020 del Comune di San Severo (FG), si è provveduto all'aggiudicazione dei suddetti lavori all'impresa prima classificata, C.D.M. Costruzioni s.r.l., con sede in San Severo (FG), P.zza Severino n. 6- C.F. e P.IVA 04026140717, con un ribasso percentuale offerto del 33,33% su un importo a base d'asta di € 76.250,00 al netto degli oneri della sicurezza;

– con determinazione dirigenziale Generale n. 1453 del 22/07/2020 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione alla su indicata C.D.M. Costruzioni s.r.l., per un importo di € 50.835,88 a cui si aggiungono i costi della sicurezza non soggetti

a ribasso, di € 2.500,00, per un importo contrattuale netto complessivo di € 53.335,87 oltre IVA come per legge;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 nel seguito "Codice dei Contratti" e ss.mm. e ii. e al D.P.R. n 207 del 2010, per quanto applicabile.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 815356350A - il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: J75D17000040006;

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € 53.335,87 (diconsi cinquantatremilatrecentotrentacinque/87), di cui

- a) € 50.835,88 per lavori, risultante dall'offerta di gara;
- b) € 2.500,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è da considerarsi al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto di appalto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, lettere dddd), del Codice dei contratti, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna

successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Le parti si danno reciprocamente atto che gli oneri di sicurezza potranno essere oggetto di rimodulazione a seguito della modifica del piano di sicurezza per esigenze connesse all'emergenza Covid-19.

Articolo 3. Condizioni generali di Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, allegato al progetto esecutivo, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante.

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari, il capitolato speciale d'appalto e gli elaborati tecnici del progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n. 28 del 02/03/2018.

4. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se qui non materialmente allegati, gli elaborati di progetto esecutivo posto a base di appalto come elencati all'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010. Detti elaborati insieme con tutti gli elaborati del progetto esecutivo, vengono firmati dalle parti contraenti e depositati presso l'Ufficio tecnico comunale.

5. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti di legge, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di San Severo, Piazza Municipio, 1. Le comunicazioni vengono inviate all'indirizzo dell'appaltatore comunicato in sede di gara.

2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato acceso presso la banca ...omissis...- IBAN: ...omissis...;

E' autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, il sig. Domenico Conte nato a ...omissis...il ...omissis...e residente in ...omissis... alla via ...omissis....

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data della stipula del contratto. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi), naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna degli stessi.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1,00 per mille dell'importo netto contrattuale (art. 2.13 del C.S.A.);

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso

di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 2.13 del C.S.A.

Articolo 7. Sospensioni dei lavori.

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto nei casi previsti dall'articolo 107 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appalto.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplin, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto; Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le modifiche, nonché le varianti del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 106 del codice dei contratti.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, erogherà all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un'anticipazione sull'importo stimato dell'appalto (importo a base d'asta) nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento) dell'importo contrattuale.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, come previsto dall'art. 2.6 del C.S.A.

3. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta, un importo non inferiore a € 20.000,00 (diconsi ventimila) come previsto all'art. 2.16 del C.S.A.

4. In deroga al comma 2 non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (CINQUE per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal

caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 45 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo di detta rata.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali;

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

9. ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

10. Devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010; la violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti costituisce causa di risoluzione del presente contratto;

11. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo finale deve essere emesso non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, art. 2.18 del C.S.A.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

5. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dal codice dei contratti, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

6. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha

carattere provvisorio.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) Nei casi di cui all'art. 108 del codice dei contratti;
- b) frode nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- j) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lettera e) ed f), del decreto legislativo n. 81/2008;

k) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione SOA.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 15. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare la commissione che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla sua costituzione, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

- che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice

dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Foggia con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 40 del capitolato generale d'appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22

novembre 2002, n. 266, sono stati acquisiti appositi Documenti unici di regolarità contributiva numero protocollo INAIL_22968666 valido fino al 03.11.2020.

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. Prima dell'effettivo inizio delle attività di cantiere, l'appaltatore dovrà depositare presso la stazione appaltante: il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008; un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs n. 81 del 09/04/2008, con i contenuti di quest'ultimo; un proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs 81/2008 e il piano operativo di sicurezza (POS) sono parte integrante del presente contratto d'appalto, anche se non materilmente allegati.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né

all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. L'appaltatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 8 della legge 13.08.2010, n. 136, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Articolo 19. Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti.

L'appaltatore negli eventuali contratti di subappalto si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore e i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136. Le transazioni debbono essere eseguite mediante bonifico bancario o postale riportante il codice unico di progetto (CUP) attribuito all'opera di cui al presente contratto. L'appaltatore, il subappaltatore o il sub-contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010, n.136, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Foggia. Per i casi di inosservanza delle clausole di cui al presente articolo e dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 commi 1, 2 e 3 della medesima legge.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria numero *..omissis..* in data 07/09/2020 rilasciata dalla "*..omissis..*"- Agenzia *..omissis..* per l'importo complessivo di euro 24.886,52 (ventiquattromilaottocentoottantasei/52) calcolato ai sensi dell'art. 103 del D. L.vo 50/2016.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 19/01/2018, n. 31.

Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione – Obblighi Assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, con polizza numero

..omissis.. in data 08/09/2020 rilasciata dalla “..omissis” Agenzia di ..omissis.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: il capitolato speciale d'appalto e gli elaborati tecnici progettuali approvati con Deliberazione di G.C. n. 28 del 02/03/2018, l'elenco dei prezzi unitari, I piani di sicurezza di cui al precedente art. 17, il cronoprogramma.

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti, e il capitolato generale, limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 25. Incompatibilità.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. L.vo n. 165 del 2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 26. Clausole finali.

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti, le quali hanno piena consapevolezza delle clausole ivi contenute e dichiarano di approvarle incondizionatamente.

Qualunque modifica al presente contratto dovrà avvenire con atto scritto.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, composto da 26 articoli, n. 19 pagine per intero e la ventesima per righe ventuno, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

-per il Comune di San Severo: **Ing. Benedetto Egidio di Lullo**, nato a ...*omissis*..., il ...*omissis*..., C.F. ...*omissis*..., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Severo, avente sede legale in Piazza Municipio, 1, partita IVA: 00336360714, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della IV Area "Opere Pubbliche", domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente stesso, mediante firma autografa apposta in mia presenza e digitale con Carta Nazionale dei Servizi – Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia valida fino 27.02.2023.

-per la Ditta il sig. Domenico Conte in qualità di Legale rappresentante della Ditta C.D.M. Costruzioni s.r.l., con sede in San Severo (Fg), P.zza Severino n. 6- C.F. e P.IVA 04026140717 mediante firma autografa apposta in mia presenza e digitale rilasciata da Infocert valida fino a 20.05.2023.

Il Segretario Generale del Comune di San Severo – dott. Vito Tenore – firma digitale rilasciata Camera di Commercio Industria Artigianato di Campobasso- valida fino al 20.09.2020.

PER IL COMUNE IL DIRIGENTE ad interim IV AREA

Ing. Benedetto Egidio di Lullo

PER LA DITTA

Sig. Domenico Conte

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vito Tenore

Fatto in modalità elettronica e da me sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D. L.vo n. 163/2006, nel testo modificato dall'art. 6, comma 3, del decreto legge n. 179/2012, come convertito in legge n. 221/2012.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Vito Tenore